

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 24/2015 – ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI, DELLA BANCA DATI ANAGRAFE TESTIMONI E DELLA BANCA DATI ANAGRAFE DANNEGGIATI, DI CUI ALL'ART. 135 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella prima colonna è indicato il numero progressivo delle osservazioni

Nella seconda colonna è indicato l'articolo a cui si riferisce il commento ovvero se si tratta di un commento generale.

Nella terza colonna è indicato, per ogni articolo, il comma cui si riferiscono i commenti e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella quarta colonna è riportato il contenuto del commento pervenuto.

Nella quinta colonna è indicato il nome del soggetto che ha presentato il commento.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta

	Articolo	Comma	Contenuto	Commentatore	Risoluzione IVASS
1.	Osservazioni generali		Autorizzare l'accesso alle banche dati anche ai CTU, nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni, quando nominati da un Giudice. L'accesso aiuterebbe non poco il consulente nel suo ruolo di "occhiale del Giudice"	Michelangelo Battaglia-Studio Battaglia	<u>Proposta non accolta</u> Si fa presente che il CTU può già accedere alle banche dati, su istanza motivata del giudice che dichiara la sussistenza di esigenze di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti.
2.	Osservazioni generali		Lo schema di regolamento in pubblica consultazione in commento è solo uno dei vari tasselli necessari per definire il quadro organico di un sistema antifrode efficiente e concretamente utilizzabile e, ovviamente, non è avulso	UNIPOLSAI Assicurazioni	<u>Proposta non accolta</u> Il modello dei parametri di significatività è previsto per legge. Il regolamento deve dare attuazione e stabilire un coordinamento

		<p>dall'evoluzione normativa intervenuta rispetto all'impianto originario dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni, che individuava nella Banca dati sinistri r.c. auto l'unico <i>data base</i> utilizzabile per la prevenzione delle frodi nell'assicurazione r.c. auto, prevedendo modalità di impiego delle informazioni attraverso interrogazioni singole o massive da utilizzare con metodo "deduttivo" e con approccio "analitico".</p> <p>Le modifiche intervenute hanno dato luogo a un'evoluzione dell'apparato pubblicistico informativo e preventivo antifrode, realizzando un sistema integrato che, attraverso l'interconnessione di tutte le banche dati contenenti informazioni direttamente o indirettamente connesse con i sinistri r.c. auto, seleziona in automatico le posizioni che destano allarme dal punto di vista del rischio di frode. Attraverso l'Archivio Integrato Antifrode- AIA si realizza infatti un sistema di <i>intelligence</i> evoluto, fondato su di un metodo di impiego "induttivo" con approccio "sintetico", che facilita le istruttorie sui sinistri, poiché dovrebbe consentire di concentrare l'azione preventiva antifrode sulle casistiche che presentano effettivo rischio sulla base indici di anomalia predefiniti, senza peraltro escludere altre attività di indagine rese necessarie da informazioni dedotte <i>aliunde</i>.</p> <p>Rispetto a tale apparato evoluto, la Banca dati Sinistri e le interconnesse banche dati Testimoni e Danneggiati costituiscono naturalmente il perno attorno a cui ruota l'intero sistema. Per tale motivo, oltre che per il formale adempimento regolamentare richiesto dall'articolo 135 del Codice</p>		<p>tecnico delle disposizioni in vigore.</p> <p>Tuttavia, il regolamento ha individuato un punto di raccordo tra le disposizioni di pari grado, evitando la soluzione della doppia consultazione, proprio in ragione della necessaria armonizzazione con le norme che hanno determinato l'evoluzione del sistema antifrode pubblicistico.</p> <p>Per quanto riguarda le funzionalità di AIA si rinvia al provvedimento recante gli indicatori, i livelli di anomalia e le indicazioni tecniche per le imprese.</p>
--	--	---	--	--

		<p>delle assicurazioni e successive modificazioni, si rende necessario dettare disposizioni specifiche su tali <i>data base</i> in termini di alimentazione e di consultazione.</p> <p>Per quanto espresso nelle premesse, si rileva, tuttavia, che la disciplina attuativa delle richiamate Banche dati andrebbe armonizzata con l'evoluzione che il sistema antifrode pubblicistico ha avuto attraverso la costituzione dell'AIA e delle relative funzioni di rilascio di informazioni per la prevenzione dei comportamenti illeciti.</p> <p>Da questo punto di vista, lo schema di regolamento in pubblica consultazione sembrerebbe diretto a far convivere due sistemi: quello evoluto che comporta il rilascio in automatico di <i>alert</i> preventivi da parte dell'AIA e il precedente modulo, che prevede la consultazione, ora obbligatoria, delle banche dati Sinistri, Testimoni e Danneggiati da parte delle imprese, con gli ulteriori obblighi di approfondimento in caso di evidenziazione di almeno due "parametri di significatività".</p> <p>La conferma di tale ultima metodologia di consultazione della Banca Dati da parte delle imprese assicuratrici può lasciare spazio a dubbi interpretativi rispetto all'armonizzazione della disciplina della BDS con quella dell'AIA. Fermo quanto si osserverà sub articolo 9 dello schema regolamentare, per proporre specifiche modifiche che tengano conto delle segnalate esigenze di armonizzazione di sistema e degli oneri operativi aziendali associati a un'eventuale conferma della modalità di consultazione impostata sulla ricerca dei due parametri di significatività, si sottopone</p>		
--	--	---	--	--

		<p>all'Istituto di Vigilanza la proposta di superare da subito e integralmente la metodologia di consultazione oggi prevista per la BDS e le altre due banche Testimoni e Danneggiati e di articolare l'impiego delle informazioni a fini consultivi secondo l'impostazione AIA.</p> <p>Si ricorda al riguardo che l'impostazione delle consultazioni di secondo livello sulla base del criterio dell'evidenziazione di almeno due parametri di significatività ha sperimentato già risultati non compatibili con il rispetto delle regole di gestione dei sinistri r.c. auto dettate dagli articoli 148 e 149 del CAP, in quanto i parametri di significatività <i>P1/6</i> e <i>V1/6</i> concepiti dal Provvedimento n. 2827/2010 comportano l'evidenziazione di una mole ingestibile di "falsi positivi". I sinistri che presentano almeno due parametri di significatività sono ben oltre il 50% dei sinistri totali gestiti. Obbligare le imprese (ora che si stabilisce la consultazione obbligatoria) a effettuare ulteriori approfondimenti su tale mole di pratiche significherebbe aumentare i carichi di lavoro e dunque le risorse da destinare alla liquidazione sinistri secondo volumi assai rilevanti, con effetti inevitabili sui costi di gestione. <u>Anche per questi motivi, si ribadisce la richiesta di abbandonare l'attuale modello dei parametri di significatività in favore del nuovo sistema di allerta automatico che sarà stabilito nelle disposizioni di attuazione dell'AIA.</u></p> <p>Sempre nell'ottica di esigenze di armonizzazione del sistema, si sottopone all'Istituto di Vigilanza la valutazione in ordine all'opportunità di redigere un sorta di testo unico che regolamenti gli aspetti</p>		
--	--	--	--	--

			applicativi della materia, che comprenda quindi anche le funzionalità dell'AIA. In alternativa, si propone che il presente regolamento contempli disposizioni di rinvio alla disciplina AIA per le funzioni necessarie alla rilevazione del rischio frode.		
3.	Osservazioni generali		<p>La norma sulla consultazione della Banca Dati da parte delle imprese assicuratrici può lasciare spazio a dubbi interpretativi nella parte in cui si obbliga l'impresa assicuratrice a svolgere degli approfondimenti ogniqualvolta dalla consultazione emerga l'esistenza di almeno 2 parametri di significatività.</p> <p>Ritenendo che si tratti semplicemente di comprendere l'esatta interpretazione della norma, appare logico e coerente con la disciplina degli archivi antifrode dell'Istituto (BDS e AIA), che tale obbligo non riguardi la consultazione della BDS tramite AIA ma solo i casi di consultazione diretta della BDS effettuata ai sensi dell'art. 13.</p> <p>In caso contrario (<i>obbligo di approfondimento in tutti i casi di consultazione tramite AIA con evidenziati due parametri di significatività, peraltro non coincidenti con quelli della BDS</i>), le imprese sarebbero costrette ad effettuare un'attività di approfondimento in più del 50% dei sinistri con enormi aggravii economici che non sarebbero controbilanciati da risultati concreti in termini di prevenzione delle frodi a causa dell'elevata percentuale di "falsi positivi".</p> <p>Conoscendo la ratio degli archivio integrato, riteniamo invece che eventuali approfondimenti conseguenti alla consultazione di AIA debbano essere effettuati in relazione al livello di score</p>	ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)	<u>Si conferma l'interpretazione</u> circa l'obbligo di consultazione delle banche dati a seguito dell'introduzione dell'Archivio informatico integrato

		<p>evidenziato dall'archivio e secondo termini e modalità che verranno previste nel Provvedimento recante gli indicatori di anomalia di cui al D.M. 11 maggio 2015, n. 108.</p> <p>Le imprese auspicano infine che possa essere consentito al Servizio di Gestione della CARD un accesso alla BDS o, in via subordinata all'anagrafe dei testimoni, per svolgere una attività di prevenzione di possibili fenomeni fraudolenti sui sinistri CARD e di controllo sulle attività svolte dall'impresa che ha gestito il sinistro ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni in nome e per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile.</p> <p>Un accesso alla BDS consentirebbe alla Convenzione CARD (Art. 13 DPR 254/2006) di essere anche di stimolo ad una corretta e completa alimentazione della banca dati attraverso la previsione di norme convenzionali che ad esempio consentano l'utilizzo dei testi negli arbitrati sul riparto delle responsabilità del sinistro, solo nei casi in cui gli stessi siano presenti in BDS.</p>		<p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>Con riferimento alla possibilità di accesso alla BDS da parte del Servizio di Gestione della CARD, si osserva che la legge individua nelle sole imprese di assicurazione i soggetti privati legittimati all'accesso alle banche dati.</p>
4.	Osservazioni generali	<p>Gradiremmo che nelle schede applicative venisse specificato, nella tipologia dei mezzi coinvolti nei sinistri, la caratteristica di "autobus di servizio pubblico regionale e locale" al fine di poter disporre di una banca dedicata a questo socialmente importante settore di trasporto.</p> <p>Ciò anche a riscontro dei dati che le imprese di assicurazioni sono tenute a fornire alle aziende di trasporto pubblico locale per la formulazione delle basi d'asta nelle gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione dei servizi assicurativi.</p> <p>Al riguardo Anac sta per emettere una</p>	ASSTRA	<p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>La richiesta non riguarda le finalità del presente regolamento, poiché le regole di alimentazione delle banche dati sono stabilite dal provvedimento Isvap n. 2826 del 2010, che effettivamente non prevede distinzione tra "autobus di servizio pubblico regionale e locale", potendosi distinguere solo i "filobus" e gli "autobus".</p> <p>Eventuali specifiche esigenze potranno essere dettagliatamente rappresentate</p>

			determinazione per specificare con precisione quali siano i dati da fornire da parte delle imprese di assicurazione alle aziende di trasporto pubblico locale, nel più ampio ambito delle flotte pubbliche.		all'Istituto al fine di determinare possibili soluzioni informative, eventualmente anche a carattere statistico.
5.	Osservazioni generali		<p>L'onere per le imprese di alimentare la banca dati entro 7 giorni, ricadrà nella pratica sugli agenti di assicurazione, vista la quota di mercato che detengono, andando ad aggiungersi a tutte le altre incombenze amministrative ad oggi non remunerate.</p> <p>Riceviamo segnalazioni di agenti che hanno comunicato, situazioni anomale, ai rispettivi uffici liquidazione danni senza che questi abbiano preso in considerazione quanto indicato. Sarebbe pertanto auspicabile prevedere che gli uffici liquidazione danni debbano obbligatoriamente prendere in considerazione anche le segnalazioni pervenute dagli agenti di assicurazione.</p>	SNA	<p><u>Si chiarisce che</u> l'attuale schema di regolamento non apporta variazioni ai termini di alimentazione già previsti dal regolamento ISVAP n. 31 del 2009; dunque nessun maggior onere dovrebbe ricadere sugli intermediari, rispetto alle attuali incombenze.</p> <p>Con riferimento alle procedure antifrode interne stabilite da ciascuna impresa, l'utilità delle segnalazioni provenienti dai propri intermediari è sancita dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 21, comma 2.</p>
6.	Art. 2	c. 1	Tenuto conto che il regolamento tiene espressamente conto delle previsioni di cui al decreto 11 maggio 2015, n. 108, si propone di inserire la definizione di archivio informatico integrato	David Maria Marino, DLA Piper - Studio legale e tributario	<p><u>Proposta accolta.</u></p> <p>All'art. 2 (<i>Definizioni</i>) del regolamento viene aggiunta la definizione di cui alla lettera a):</p> <p>"1. Ai fini del presente Regolamento s'intendono per:</p> <p>a) "archivio informatico integrato": lo strumento informatico d'interconnessione dati, denominato anche "archivio integrato antifrode" o "AIA", con cui l'IVASS analizza, elabora e valuta le informazioni in</p>

					<p>proprio possesso, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi, istituito dall'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221, e regolato dal D.M. dello Sviluppo Economico e dei Trasporti 11 maggio 2015, n. 108; ...”</p>
7.	Art. 6	c. 1	<p>Il comma 1 individua le imprese tenute all'adempimento degli obblighi di alimentazione delle Banche dati distinguendole a seconda della procedura di liquidazione istruita: risarcimento diretto (art. 149 CAP) e risarcimento ordinario (art. 148 CAP)</p> <p>Tuttavia, la lettera b) del comma 1 può indurre a dubbi interpretativi laddove viene inserito il concetto di impresa destinataria della denuncia di sinistro del responsabile, in cui la denuncia riveste requisito prevalente sulla richiesta di risarcimento del danneggiato (“o in sua mancanza”). Poiché la denuncia di sinistro non costituisce l'elemento discriminante tra le due procedure (anche l'altra impresa riceve la denuncia) <u>si propone di utilizzare il concetto di impresa “Gestionaria “ della procedura ex art. 149 o ex art. 148 CAP.</u></p>	UNIPOLSAI Assicurazioni	<p><u>Proposta accolta</u></p> <p>L'art. 6 (<i>Obblighi di comunicazione delle imprese di assicurazione italiane</i>), c.1, viene così modificato:</p> <p>“1. I dati per l'alimentazione delle banche dati sono comunicati all'IVASS, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte dell'impresa di assicurazione italiana:</p> <p>a) che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del decreto;</p> <p>che gestisce la procedura di liquidazione a seguito della denuncia di sinistro del responsabile o, in mancanza, della richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di</p>

					sinistri soggetti alla procedura di risarcimento di cui all'articolo 148 del decreto.”
8.	Art. 6	c. 1	Dalla formulazione della norma, potrebbe non risultare del tutto chiaro che gli obblighi di alimentazione delle banche dati riguardano l'impresa Gestionaria per sinistri rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 149 CdA e l'impresa del veicolo presunto responsabile del sinistro nei casi in cui non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto	ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)	<u>Proposta accolta</u> Si veda il punto 7
9.	Art. 6	c. 2	Rispetto all'alimentazione delle due nuove banche dati Testimoni e Danneggiati, interpretiamo che le relative informazioni vengano ricavate dal medesimo tracciato record utilizzato dalle imprese per l'alimentazione della banca dati sinistri e risultino quindi trasmissibili attraverso l'invio di un unico flusso informatico. <u>Si sottopone all'Istituto di Vigilanza la valutazione circa un'opportuna precisazione formale nel testo del regolamento.</u>	UNIPOLSAI Assicurazioni	<u>Proposta non accolta</u> Le regole di alimentazione previste nell'Allegato 1 chiariscono il punto.
10.	Art. 6	c. 2	La norma dovrebbe precisare che i dati che vanno ad alimentare la banca dati dei testimoni e dei danneggiati vengono ricavati dal medesimo tracciato record utilizzato dalle imprese per l'alimentazione della banca dati sinistri e sono trasmissibili attraverso l'invio di un unico flusso informatico	ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)	<u>Proposta non accolta</u> Si veda punto 9
11.	Art. 7	c. 6	Con riferimento al comma 6, si rileva innanzi tutto che risulta apprezzabile la modifica del regime sanzionatorio adottato (adesso aggregato per settimana di calendario e non più per singolo inadempimento).	UNIPOLSAI Assicurazioni	<u>Proposta non accolta</u> Le modalità applicative delle sanzioni non attengono il presente documento.

			<p>Tale impostazione riflette le esigenze di gestione di data base complessi, con centinaia di milioni di informazioni, in cui la perfezione = 0 errori è pressoché impossibile.</p> <p>Proprio da tale punto di vista e considerata l'impossibilità formale di introdurre margini di tolleranza sugli errori rilevati, <u>si sottopone all'Istituto l'opportunità di considerare criteri di proporzionalità nella valutazione degli scarti in ragione dei volumi assoluti di record movimentati.</u></p> <p>E ciò al fine di graduare le sanzioni tra il minimo e il massimo. Infatti, ad esempio, un conto è il raggiungimento del 95% di riscontri positivi su 500.000 record sinistri, altro conto è la medesima percentuale su 1.000 record sinistri.</p>		
12.	Art. 7	c. 6	<p>Ritenendo che i profili sanzionatori continuino ad applicarsi solo sui sinistri chiusi, si auspica che da parte dell'Istituto possa essere mantenuta una soglia minima di tolleranza.</p>	<p>ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>Si veda punto 11.</p>
13.	Artt. 7 e 8		<p>La norma prevede l'assolvimento dell'obbligo di consultazione della bds al ricevimento del flusso informativo di ritorno AIA; in caso di sinistri scartati da AIA, pertanto, le imprese non ricevendo il flusso informativo relativo a quei sinistri dovranno consultare la bds. Non è chiaro se le imprese interessate riceveranno o meno un elenco dei sinistri scartati da AIA. Al fine di agevolare l'efficienza dell'attività delle imprese si chiede di prevedere, ove la materia non sia già adeguatamente regolamentata nell'emanando provvedimento in materia di Archivio Informatico Integrato Antifrode (AIA), che le imprese ricevano</p>	<p>Parametrica</p>	<p><u>Proposta accolta</u></p> <p>Le regole di trasmissione degli scarti saranno contenute nel provvedimento AIA. Con riferimento alla richiesta di agevolare le procedure di individuazione dei sinistri scartati da AIA, si precisa che tale ipotesi si concretizza con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a sinistri accaduti prima del 2011; - a sinistri il cui contenuto informativo è considerato inaccettabile da AIA (totale mancanza di qualità). <p>Con riferimento ai sinistri della seconda categoria, tramite l'invio dell'elenco</p>

			un elenco dei sinistri scartati da AIA sui quali effettuare la consultazione in BDS.		richiesto, le imprese sono facilitate nel compito di verifica ed eventuale adeguamento dei dati inviati.
14.	Art. 8	c. 2	In analogia con la tempistica richiesta alle imprese per l'alimentazione della BDS, sarebbe auspicabile che anche il termine per la convalida dei dati da parte dell'Istituto fosse portato da 15 a 7 giorni.	ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)	<u>Proposta accolta</u> All'art. 8, comma 2, le parole "entro quindici giorni" sono sostituite dalle parole "entro sette giorni".
15.	Art. 8	c. 3	La norma non prevede in cosa consistano le verifiche di congruità rispetto alle informazioni comunicate alle banche dati e se ciò abbia dei riflessi dal punto di vista sanzionatorio. Riteniamo che tale attività, da effettuarsi sulle banche dati collegati ad AIA, riguardi semplicemente aspetti finalizzati ad accertare la qualità del dato inviato (es. codice fiscale, targa, ecc.).	ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)	<u>Si conferma l'interpretazione</u>
16.	Art. 9	c. 1	Dal punto di vista giuridico formale, si rileva che l'obbligo di consultazione previsto dall'art.135, comma 3 del Codice delle Assicurazioni viene espressamente riferito alla " <i>fase di liquidazione dei sinistri</i> ". Il comma 1 dell'articolo 9 fa invece riferimento alla fase, ontologicamente diversa, di " <i>gestione di ciascun sinistro</i> ". Le due espressioni non esprimono lo stesso concetto. Infatti, la fase di gestione è un concetto più ampio che comprende tutte le singole fasi di trattazione del sinistro. La liquidazione in senso stretto è invece solo la fase finale di trattazione del sinistro che potrebbe anche mancare laddove nelle precedenti fasi si	UNIPOLSAI Assicurazioni	<u>Proposta non accolta</u> Il regolamento, art. 9, c. 2, prevede che la consultazione consegue automaticamente ad ogni sinistro trasmesso alla BDS, ovvero ad ogni sinistro "gestito" dall'impresa, tramite l'invio del flusso AIA. L'espressione adottata all'art. 135, c. 3, del Codice delle Assicurazioni è da intendersi in senso estensivo, infatti l'impresa valuta se addivenire o meno alla liquidazione del sinistro, e quali eventuali azioni eseguire a fini antifrode, nel corso della gestione dello stesso. La principale innovazione rispetto al

			<p>rilevi l'assenza di significativi presupposti per la liquidazione.</p> <p>Pertanto, nell'impostazione dello schema regolamentare in esame l'obbligo di consultazione scatterebbe anche nella fase di gestione del sinistro antecedente alla liquidazione, col rischio di gravare in termini eccessivi l'organizzazione delle imprese e ciò in contraddizione con quanto affermato nella relazione di presentazione del documento in consultazione proprio a proposito dell'art. 9, che dovrebbe modulare gli obblighi di consultazione "al fine di ridurre l'impatto sulle imprese".</p> <p><u>Si propone pertanto di recuperare l'espressione originale del testo dell'articolo 135 CAP.</u></p>		<p>precedente regolamento in materia BDS consiste nel fatto che l'IVASS, dopo aver calcolato gli indicatori di significatività antifrode su ogni sinistro inviato a BDS, proattivamente, comunica l'esito di tali elaborazioni alle imprese interessate: ciò al fine di consentire un immediato e sinergico intervento delle imprese teso a contrastare possibili frodi. In media, entro i primi dieci giorni dall'apertura del sinistro l'impresa potrà disporre dell'indice di rischio associato ad esso, in tempo per tenerne conto nella "fase di liquidazione del sinistro".</p>
17.	Art. 9	c. 2	<p>L'art. 9 comma 2 prevede che la <i>"consultazione di cui al comma 1"</i>, cioè quella che deve avvenire in fase di gestione del sinistro, <i>"si considera effettuata con la ricezione del flusso di dati di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 maggio 2015, n. 108"</i>.</p> <p>Come noto detto decreto ha istituito l'Archivio Informatico Integrato (AIA) di cui all'art. 21 comma 3 del D.L. 18/10/2012 n. 179, che per scopi di prevenzione delle frodi assicurative RCA raccoglie dati e informazioni da tutta una serie di banche dati (comprese quelle oggetto del presente Regolamento) mettendole a disposizione anche delle imprese di assicurazione.</p> <p>Per ciascun sinistro acquisito ed eventualmente aggiornato nella Banca Dati Sinistri, l'AIA attiva la consultazione degli altri archivi che lo implementano (Banca Dati Contrassegni, PRA,</p>	UNIPOLSAI Assicurazioni	

			<p><u>impiegabile.</u></p> <p>Ciò consentirebbe di superare anche le notevoli problematiche gestionali relative alle interrogazioni di tipo “classico” da cui emergano almeno due parametri di significatività che come è noto danno luogo al diffuso fenomeno dei “falsi positivi”, visto che tale ricorrenza riguarda oltre il 50% dei sinistri gestiti. I rilevanti aggravii economici derivanti da approfondimenti da condurre su tale elevato numero di sinistri non sarebbero controbalanciati da risultati concreti in termini di prevenzione delle frodi.</p>		
18.	Art. 9	c. 3	<p>L'articolo 3, comma 1, lettera (b) prevede che il regolamento si applichi anche alle imprese comunitarie e a quelle che operano nello SEE, ad esclusione di quanto disposto al Capo III. Il Capo III contiene, tra le altre, disposizioni relative alla comunicazione ad IVASS dei dati per l'alimentazione delle banche dati. Dall'altra parte, l'articolo 9, comma 2, prevede che la consultazione delle banche dati si considera effettuata con la ricezione del flusso di dati cui al Decreto 108 sopra citato. Dalla lettura del comma 3 dell'articolo 9 sembra tuttavia che la ricezione del flusso di dati presupponga la precedente alimentazione da parte dell'impresa ma, come sopra indicato, le imprese comunitarie e quelle SEE non sono tenute alla alimentazione. Si chiede pertanto a codesta rispettabile autorità di fornire gli opportuni chiarimenti in merito.</p>	David Maria Marino, DLA Piper - Studio legale e tributario	<p><u>Si conferma l'interpretazione</u></p> <p>L'impianto prevede che per fronteggiare il rischio frode le imprese operanti in Italia nel ramo r.c.auto alimentino le banche dati al fine di mettere a disposizione del mercato le informazioni sui propri sinistri che, attraverso le verifiche effettuate in AIA, conducono al calcolo degli indicatori di rischio. L'efficacia del sistema dipende dalla completezza dei dati forniti. Inoltre, le imprese che alimentano la BDS ricevono automaticamente gli indicatori AIA. Pertanto, nell'osservare che le principali imprese estere già alimentano volontariamente la BDS, si auspica che anche le altre imprese comunitarie e quelle che operano nello SEE provvedano in tal senso.</p>
19.	Art. 9	c. 3	<p>Il comma 3 prevede che la consultazione delle Banche dati vada effettuata con le modalità di cui al successivo art. 13 (quindi con un'interrogazione</p>	UNIPOLSAI Assicurazioni	

		<p>effettiva della banca dati) “<i>in caso di mancata ricezione del flusso di dati</i>” dall’AIA. Questo secondo tipo di consultazione, che potremmo chiamare “effettiva”, deve essere svolta entro 3 giorni dalla comunicazione dei dati del sinistro all’IVASS (i cui modalità e termini sono regolati dal precedente art. 7).</p> <p>Fermo quanto proposto a commento del precedente comma 2, in ordine all’opportunità che la consultazione si svolga sempre secondo le modalità ivi previste, in subordine - se si confermasse l’impianto regolatorio di cui al comma 3 - si formulano le seguenti osservazioni e proposte di modifica.</p> <p>Ritenendo del tutto residuale e recondita l’ipotesi di mancato funzionamento dell’AIA, la norma sembrerebbe riferita agli scarti generati dall’ AIA relativamente ad informazioni affette da palesi errori o incompletezze (es. targa AA000AA).</p> <p><u>Se fosse confermata questa interpretazione</u>, per agevolare l’attività delle imprese, che sarebbero tenute a individuare i sinistri scartati per effettuare le interrogazioni effettive delle Banche dati di cui al regolamento in oggetto, <u>sarebbe opportuno che l’AIA rilasciasse direttamente l’elenco dei sinistri scartati dal flusso informatico</u>. Si eviterebbe in tal modo un gravoso lavoro che porti all’individuazione di tali sinistri attraverso la differenza tra il saldo dei sinistri inviati e quello di quelli scartati.</p> <p>Si osserva inoltre che nella documentazione allegata allo schema regolamentare si cita la possibilità che vengano restituiti degli indicatori anche in relazione a figure o ad informazioni relative a sinistri NON GESTITI. Chiediamo</p>		<p><u>Proposta accolta</u></p> <p>Si veda punto 13.</p> <p>Per quanto osservato in merito alle procedure AIA, queste non attengono la materia qui disciplinata; esse saranno oggetto di specifico provvedimento cui si fa pertanto rinvio.</p>
--	--	--	--	---

			<p>all'Istituto di Vigilanza chiarimenti in merito: come è possibile gestire l'informazione in assenza di un sinistro inviato?</p> <p>Ritornando da ultimo alle tempistiche previste in relazione all'interrogazione delle Banche dati (da svolgersi entro 3 giorni dalla comunicazione dei dati del sinistro all'IVASS), si osserva che il termine stabilito (tre giorni) potrebbe rivelarsi eccessivamente breve o addirittura impossibile da rispettarsi se i flussi da AIA non giungessero in tempo reale rispetto agli invii delle informazioni effettuati dalle imprese. Ed infatti, se i flussi dall'AIA pervengono solo in relazione ai sinistri comunicati alla Banca Dati Sinistri tenuta dall'IVASS, l'impresa dovrebbe essere in grado di conoscere quali sinistri necessitino di interrogazione effettiva perché non presenti nel flusso di ritorno e a tal fine è necessaria una verifica che non risulta compatibile col termine di tre giorni dall'invio dei dati. Ne deriverebbe che la consultazione con le modalità di cui all'art. 13 potrebbe essere sempre dovuta anche per quei sinistri facenti parte del flusso dati proveniente dall'AIA, ma successivamente ai tre giorni indicati dall'IVASS.</p> <p>Sarebbe pertanto opportuno chiarire meglio il coordinamento fra i due tipi di consultazione, quella che si ha per assolta con la ricezione dei flussi dall'AIA e quella invece "effettiva", e <u>prevedere un termine di consultazione che decorra dal rilascio del flusso AIA e non dall'invio dei dati in fase di alimentazione.</u></p>		<p><u>Proposta accolta</u></p> <p>L'art. 9, c. 3, viene a modificarsi come segue:</p> <p>“In caso di mancata ricezione del flusso di dati di cui al comma 2, entro il termine di giorni 5 dalla comunicazione dei dati all'IVASS ai sensi dell'articolo 7, l'obbligo di consultazione è assolto con le modalità indicate all'articolo 12, commi 2, lettera a), e 3 o all'articolo 13, commi da 1 a 4”.</p>
20.	Art. 9	c. 3	La norma prevede che in tutti i casi in cui IVASS non confermi entro 3 giorni dall'invio, la ricezione	ANIA	<u>Proposta accolta</u>

			<p>del flusso di alimentazione/con-sultazione AIA, l'impresa sia obbligata ad effettuare una consultazione on line ai sensi dell'art. 13. Ritenendo del tutto residuale e recondita l'ipotesi di mancato funzionamento dell'AIA, la norma sembrerebbe riferita agli scarti generati dalla black list AIA relativamente ad informazioni affette da palesi errori o incompletezze (es. targa AA000AA). Se fosse confermata questa interpretazione sarebbe opportuno che in ambito AIA venisse comunicato l'elenco analitico dei sinistri scartati dal flusso informatico al fine di evitare un gravoso lavoro che porti all'individuazione di tali sinistri attraverso la differenza tra il saldo dei sinistri inviati e quello di quelli scartati.</p>	(Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)	Si vedano punti 13 e 19
21.	Art. 9	c. 4	<p>Con riferimento all'obbligo di acquisire "le informazioni di cui all'art. 13 comma 5" e di eseguire "specifici approfondimenti, dandone evidenza nel fascicolo di sinistro" che sorge, ai sensi del comma 4, "quando dalla consultazione emerge la sussistenza di almeno due parametri di significatività", <u>si interpreta che non sussiste medesimo obbligo in caso di assolvimento dell'obbligo di consultazione attraverso la ricezione dei flussi di ritorno dell'AIA, come previsto dal comma 2.</u></p> <p>Se così non fosse, le imprese sarebbero sempre tenute a verificare se nell'ambito dei dati ricevuti dall'AIA, riportanti gli indicatori di anomalia di sintesi dei sinistri, siano presenti sinistri che riportino almeno "due parametri di significatività". Ciò determinerebbe un appesantimento ingestibile dell'attività liquidativa, con blocco delle procedure e sforamento certo dei tempi di offerta previsti dalla</p>	UNIPOLSAI Assicurazioni	<u>Si conferma l'interpretazione.</u>

			<p>legge. <u>Si chiede pertanto conferma dell'interpretazione esposta.</u> Più in generale si chiede di coordinare le norme contenute nello schema di regolamento in consultazione con quelle del provvedimento, da emanarsi sempre a cura dell'IVASS in ossequio al DM 108/2015, per la fissazione degli indicatori analitici, dei relativi parametri e delle soglie dell'indicatore di anomalia di sintesi. Si chiede infine di consentire che l'assolvimento dell'obbligo di approfondimento possa essere adempiuto anche attraverso l'adozione di una adeguata procedura aziendale specificatamente dedicata a tale funzione, in luogo del solo obbligo di consultazione di secondo livello.</p>		
22.	Art. 9	c. 4	<p>Si propone di precisare che l'obbligo di eseguire approfondimenti in presenza di almeno 2 parametri di significatività riguardi esclusivamente i casi di consultazione della BDS effettuati secondo le modalità dell'art. 13.</p>	ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)	<u>Si conferma l'interpretazione.</u>
23.	Art. 9	c. 4	<p>Dovrebbero concorrere ai due parametri di significatività anche le eventuali segnalazioni fatte pervenire dall'Agente e quindi comma andrebbe riscritto così: quando dalla consultazione emerge la sussistenza di almeno due parametri di significatività, considerando anche quelli segnalati dall'Agente, le imprese di cui al comma uno, anche se decidono di non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 148.....</p>	SNA	<p><u>Proposta non accolta.</u> Si veda punto 5</p>
24.	Art. 11		<p>Sarebbe auspicabile che la profilazione degli utenti venga effettuata direttamente dalle imprese con una procedura autorizzativa "a scalare", come già</p>	ANIA (Associazione Nazionale	<p><u>Proposta non accolta.</u> Per i dipendenti delle imprese assicurative</p>

			avviene per il CCI.	Imprese Assicuratrici)	<p>sono ora previsti due distinti profili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per gli utenti che accedono ai sensi dell'art. 135 del Codice delle assicurazioni; 2) per gli utenti che accedono ai sensi dell'art. 134 del Codice delle assicurazioni, secondo le specifiche limitazioni previste dal regolamento <p>L'individuazione del ruolo e del relativo profilo deve essere esplicitato nell'istanza dell'impresa, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al regolamento.</p>
25.	Art. 11	c. 4	<p>Il comma 4 prevede, tra l'altro, che la utilizzazione o la divulgazione delle informazioni ottenute con la consultazione delle banche dati siano ammesse solo per "le finalità consentite dalla legge"; un riferimento così generico, tuttavia, rischia di paralizzare di fatto l'istruzione del contenzioso civile in ambito liquidativo, nonché l'eventuale iniziativa penale in ambito antifrode.</p> <p>In tal senso, si ritiene utile proporre di esplicitare la casistica ovvero i criteri di riferimento in forza dei quali è possibile procedere alla divulgazione delle risultanze delle consultazioni (come, ad esempio, già previsto nella disciplina della richiesta di accesso agli atti), fatta sempre salva la possibilità di utilizzo per il diritto di difesa in ambito civile e penale.</p>	UNIPOLSAI Assicurazioni	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>Le finalità consentite dalla legge sono quelle legate all'attività antifrode, espressamente richiamate all'art. 4, comma 1.</p> <p>Non si ritiene questa la sede appropriata a declinare i possibili criteri di divulgazione delle notizie acquisite tramite consultazione dei dati BDS.</p>
26.	Art. 13	c. 2	L'articolo 13, comma 2, prevede che la consultazione delle banche dati avvenga attraverso l'indicazione del numero di sinistro. In	David Maria Marino, DLA Piper - Studio	<p><u>Si chiarisce che</u> in fase di consultazione è necessario inserire il numero del sinistro quale elemento che giustifica l'accesso</p>

			proposito si osserva che le imprese comunitarie e quelle SEE - che non sono tenute alla comunicazione dei dati ai fini dell' alimentazione delle banche dati - potrebbero non disporre di un numero di sinistro. Si chiede pertanto a codesta spettabile autorità di fornire gli opportuni chiarimenti in merito.	legale e tributario	dell'utente. A tale fine è ininfluyente che il sinistro sia stato, o meno, comunicato alle banche dati.
27.	Art. 13	c. 3	<p>Oltre ai rilievi già evidenziati si segnala che la nuova norma non consente più alle imprese la consultazione "batch" della banca dati ma solo quella on line.</p> <p>Tale limitazione può forse essere giustificata dalla circostanza dell'invio dei flussi da parte dell'AIA, ma potrebbe comunque implicare degli aspetti estremamente negativi per le imprese, soprattutto se venisse confermato l'impianto di cui al comma 3 dell'articolo 9.</p> <p>Si ritiene pertanto necessario mantenere la consultazione tramite flusso batch dell'elenco dei sinistri oggetto di mancata ricezione del flusso dati AIA: ciò consentirebbe una più puntuale e tempestiva normalizzazione dei dati ed una conseguente ottimizzazione delle risorse e del tempo dedicati alla trattazione dei sinistri.</p>	UNIPOLSAI Assicurazioni	<p><u>Proposta accolta.</u></p> <p>Si veda punto 19</p>
28.	Art. 13	c. 3	<p>Si chiede di mantenere aperto anche per le imprese assicuratrici il canale batch di consultazione della BDS per un periodo transitorio (almeno 2 anni) per consentire a quelle che hanno integrato i flussi BDS con gli applicativi antifrode aziendali di non perdere un canale informativo ormai consolidato rispetto ad un altro (AIA) che dovendo ancora essere testato potrebbe risultare non essere altrettanto fruibile.</p> <p>Il mantenimento del canale batch consentirebbe</p>	ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)	<p><u>Proposta accolta.</u></p> <p>Si veda punto 19</p>

			<p>inoltre di evitare la consultazione on line di tutti i sinistri scartati da AIA. Si chiede inoltre una modifica del termine di 3 giorni per la ripetizione della consultazione scartata da AIA che potrebbe essere rimandata in un qualsiasi momento prima della definizione del sinistro.</p>		
29.	N.d.		<p>E' stata eliminata la possibilità di consultare la bds in modalità batch, probabilmente per incentivare l'attività di data quality delle imprese, che saranno costrette, pertanto, alla consultazione sinistro per sinistro nei casi di sinistri scartati da AIA; pur condividendo tale scelta per il periodo in cui AIA sarà a regime, si propone, per lo meno, la previsione di una fase transitoria che consenta alle imprese di attrezzare i propri sistemi alla novità regolamentare. L'adeguamento cui si vuole fare riferimento è sia quello delle strutture dedicate all'attività di data quality, sia quello dei sistemi aziendali integrati di detection; infatti, avuto riguardo a tale ultimo punto, attualmente ogni impresa ben organizzata riceve l'input ai propri sistemi aziendali proprio dai risultati batch della bds. La modifica normativa comporterà un'attività di adeguamento di tali sistemi che dovranno invece per il futuro ricevere l'analogo input dal flusso di ritorno AIA; alla luce di ciò si richiede di ripristinare la possibilità di interrogare in modalità batch la bds, quanto meno con la previsione di un periodo transitorio di covigenza dei due sistemi (batch bds e flusso di ritorno AIA).</p>	Parametrica	<p><u>Proposta accolta.</u></p> <p>Si veda punto 19</p>